

Milano, 10 giugno 2020

CIRCOLARE INFORMATIVA
Il Decreto Rilancio – Parte IV

SOSPENSIONE E TEMPORANEA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

-

MISURE SETTORIALI RELATIVE A PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

(D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34, PUBBLICATO IN G.U. 19 MAGGIO 2020)

v. 1.00 – 10.6.20

Con la pubblicazione in G.U. Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21, l'atteso d.l. 34/2020 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*” (di seguito, il “**Decreto**”) è entrato ufficialmente in vigore.

Studio Danovi Professionisti Associati ha redatto una serie di circolari finalizzate a declinare le principali novità introdotte dal testo di legge pubblicato.

In questa quarta circolare ci siamo focalizzati sulle misure finalizzate alla sospensione e alla temporanea semplificazione degli adempimenti fiscali gravanti sui contribuenti, nonché sulle misure settoriali relative ai procedimenti amministrativi.

Come per le nostre precedenti circolari sulla decretazione d'urgenza durante l'emergenza Covid-19, abbiamo cercato di rendere il documento auto-esplicativo, superando i rinvii normativi che caratterizzano il testo normativo, con l'auspicio di facilitarne la lettura ad un pubblico informato ma non tecnico.

PAGINA 1 DI 13

DISCLAIMER. Il presente documento non costituisce un parere legale ed è aggiornato al 1° giugno 2020. Quanto riportato potrebbe variare in base ad ulteriori provvedimenti successivamente assunti e prassi che si consolideranno con l'applicazione degli istituti disciplinati. Lo Studio è a disposizione per assistere i propri clienti in specifiche richieste inerenti quanto riportato.

Sommario

Misure in materia di sospensione e alleggerimento degli adempimenti fiscali.....	3
Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) (art. 148).....	3
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art. 149).....	4
Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto (art. 150).....	5
Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 151)	6
Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni (art. 152)	6
Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis d.p.r. 602/1973 (art. 153)	7
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione (art. 154)	8
Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157)	9
Interventi nei procedimenti amministrativi	10
Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi (art. 264).....	10
modifiche all'articolo 103 Decreto Cura Italia in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 81).....	13

MISURE IN MATERIA DI SOSPENSIONE E ALLEGGERIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

Il Decreto Rilancio ha introdotto diverse, temporanee novità in materia di adempimenti fiscali e rapporto tra Erario e contribuente. La *ratio* di tali misure è consentire a quest'ultimo, anche svantaggiando momentaneamente l'Amministrazione fiscale, di acquisire e conservare risorse finanziarie che potrebbero essere indispensabili al superamento del periodo di difficoltà. In questa sezione, si approfondiranno i dettagli di tali agevolazioni.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) (ART. 148)

Come noto, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito "ISA") sono stati introdotti in luogo dei vecchi studi di settore per esprimere il livello di affidabilità fiscale e dimostrare la coerenza della gestione d'impresa o professionale del contribuente.

Al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria derivanti dalla crisi economica e dei mercati conseguenti all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione, nel nostro Paese e nel resto del mondo, del Covid-19, nonché con l'intento di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), il Decreto è intervenuto con l'introduzione di misure volte a adeguarne la normativa. In particolare, il legislatore ha disposto che, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 (questa modifica normativa non determina alcun beneficio sul prossimo adempimento relativo all'anno 2019), l'elaborazione degli ISA avvenga sulla base di nuove metodologie che consentano di valorizzare le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISTAT, così da alleggerire il contribuente evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. Ciò implica, sostanzialmente, che l'Agenzia delle Entrate non richiederà ai contribuenti di fornire informazioni di cui è già in possesso, ma svolgerà i propri controlli con le seguenti modalità:

- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, ai fini del controllo si terrà conto sia del livello di affidabilità derivante dall'applicazione degli indici per il periodo successivo in corso al 31 dicembre 2019, sia dei dati dichiarati per gli studi di settore 2017;

- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, si terrà conto del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta precedenti, in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

Al fine di tenere conto delle novità introdotte, con il Decreto si è inoltre colta l'occasione per posticipare i termini per l'approvazione¹ e per l'eventuale integrazione² degli indici all'anno successivo alla scadenza originale.

Queste novità determinano un modesto vantaggio per i contribuenti, che nei prossimi mesi dovranno far fronte a minori obblighi informativi. Tuttavia, si rende opportuno precisare che le stesse non hanno effetto sui prossimi, immediati adempimenti.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA (ART. 149)

Per ridurre il fabbisogno di liquidità dei contribuenti colpiti dalla crisi economica causata da Covid-19, il Decreto ha stabilito che i termini di versamento, in scadenza nel periodo tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, delle somme dovute in seguito ad atti di accertamento con adesione³, accordi conciliativi⁴ e di mediazione⁵, atti di liquidazione⁶ e recupero⁷, nonché avvisi di

¹ Ai sensi dell'art. 9-bis, co. 2, primo periodo del d.l. 50/2017, convertito con l. 96/2017, il termine originario per l'approvazione degli indici era il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati.

² Ai sensi dell'art. 9-bis, co. 2, secondo periodo del d.l. 50/2017, convertito con l. 96/2017, le eventuali integrazioni e/o modificazioni degli indici sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

³ Ex art. 7 del d.lgs. 218/1997.

⁴ Sia accordi fuori udienza sia in udienza ai sensi degli artt. 48 e 48-bis del d.lgs. 546/1992.

⁵ Ex art. 17-bis del d.lgs. 546/1992.

⁶ In particolare, la norma individua i seguenti atti: (i) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita catastale (ii) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi (iii) atti di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi ipocatastali, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni.

⁷ Trattasi di atti di recupero di crediti indebitamente utilizzati ex art. 1, co. 421 della l. 311/2004.

liquidazione cui non è applicabile la riduzione delle sanzioni, siano prorogati al 16 settembre 2020. Tale disposizione è altresì applicabile alle rate in scadenza nel periodo sopra indicato.

I versamenti prorogati potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure mediante rateazione a decorrere da tale data, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese successivo. Si precisa che, per espressa previsione normativa, quanto eventualmente già versato nel periodo di proroga non potrà essere rimborsato.

Inoltre, il Decreto ha prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti i cui termini di versamento sono slittati con scadenza del pagamento tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Beneficiano del rinvio le impugnazioni degli atti e degli avvisi di liquidazione indicati in precedenza (ossia al primo comma dell'articolo in commento) oltre agli accertamenti definibili in acquiescenza, cioè gli atti per i quali il contribuente non ha presentato istanza di adesione, i cui relativi 60 giorni, ordinariamente previsti per l'impugnazione, scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio.

MODALITÀ DI RIPETIZIONE DELL'INDEBITO SU PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E RETRIBUZIONI ASSOGGETTATE A RITENUTE ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO (ART. 150)

L'art. 150 del Decreto ha modificato l'art. 10 del TUIR introducendo il principio in base al quale la restituzione al datore di lavoro di eventuali somme indebitamente erogate, avvenuta successivamente al 1° gennaio 2020, dovrà avvenire **al netto** della eventuale⁸ ritenuta operata al momento del pagamento e non costituirà onere deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Il sostituto d'imposta, il quale percepisca le somme restituite al netto della ritenuta operata e già versata, godrà di un **credito d'imposta nella misura del 30% dell'importo ricevuto**, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997. Tale credito rileva ai fini della determinazione del reddito.

Della restituzione delle somme in esame e del credito di imposta sarà data evidenza nella certificazione unica rilasciata dal sostituto e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari.

⁸ Resta ferma la modalità di restituzione al lordo di cui alla lett. d-bis, co. 1 dell'art. 10 del TUIR nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.

Sono fatti salvi i rapporti già definiti al 19 maggio 2020 (entrata in vigore del Decreto).

DIFFERIMENTO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI E PER L'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ/ISCRIZIONE AD ALBI E ORDINI PROFESSIONALI (ART. 151)

Il Decreto ha prorogato ulteriormente⁹, dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021, i termini per la notifica degli atti e l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività stessa o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali a carico dei soggetti (imprese, commercianti e lavoratori autonomi) ai quali sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni)¹⁰.

Tale differimento non si applica, nei confronti di coloro i quali hanno commesso, successivamente all'entrata in vigore del Decreto (19 maggio 2020), anche solo una violazione dei già menzionati obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi (art. 12, co. 2 e co. 2-*sexies*, del d.lgs. n. 471 del 1997) o una violazione degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni (co. 2-*quinquies* del medesimo articolo). Ad ogni modo, l'applicazione di un'eventuale sanzione per tale violazione non potrà avvenire prima del 1° febbraio 2021.

SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI (ART. 152)

Il Decreto ha disposto la sospensione dal 19 maggio al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati da Agenzia delle entrate-Riscossione e dagli altri soggetti deputati alla riscossione¹¹, aventi ad oggetto stipendi, pensioni e trattamenti assimilati.

Parimenti, nel medesimo periodo il Decreto sottrae le predette somme al vincolo pignoratorio, consentendo al terzo pignorato (quali ad esempio i datori di lavoro, i committenti o gli enti

⁹ Una prima proroga, come noto, era stata disposta dall'art. 67, co. 1, del Decreto Cura Italia (d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27).

¹⁰ In base all'art. 12 d.lgs. n. 471 del 1997.

¹¹ Iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997.

previdenziali), anche in caso sia già avvenuta l'assegnazione delle somme da parte del giudice all'agente della riscossione o all'ente impositore, di lasciarle nella disponibilità del debitore.

Secondo quanto disposto dal Decreto, restano comunque fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e definitivamente acquisite e non rimborsabili le somme accreditate, anteriormente a tale data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione e agli altri soggetti abilitati alla riscossione. Ne deriva che per i pignoramenti presso terzi notificati prima della data dell'8 marzo 2020, gli accantonamenti effettuati dal terzo fino alla data del 18 maggio 2020 sono validi e saranno acquisiti dall'agente della riscossione. Gli accantonamenti successivi a tale data e sino al 31 agosto 2020 sono sospesi, anche se vi è stata assegnazione da parte del giudice, e le somme potranno essere messe a disposizione del terzo in favore del debitore.

SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 48-BIS D.P.R. 602/1973 (ART. 153)

L'art. 153 del Decreto ha stabilito la sospensione nel periodo tra l'8 marzo e il 31 agosto 2020¹² delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973¹³, così da consentire al debitore di ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a Euro 5.000,00, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

Si sottolinea come la misura produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, a condizione che l'Agente della Riscossione non abbia ancora provveduto al pignoramento presso terzi *ex art. 72-bis* d.P.R. 602/1973 delle somme dovute dal contribuente. Questa misura risponde alla necessità di erogare liquidità alle imprese, accelerando il processo di pagamento dei crediti da queste vantati nei confronti della PA.

¹² Prorogando la sospensione sino al 31 maggio di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, del Decreto Cura Italia.

¹³ In base alle disposizioni dettate dall'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, la Pubblica Amministrazione è tenuta, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a euro 5.000, a verificare presso l'Agente della riscossione che il creditore cui sarebbe dovuto il pagamento non sia inadempiente in relazione a debiti, per un ammontare complessivo almeno pari a quell'importo, derivanti da cartelle di pagamento. Se tale verifica ha esito positivo, la P.A. è tenuta a bloccare il pagamento per 60 giorni.

***PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
(ART. 154)***

Il Decreto Rilancio interviene sul tema della sospensione dei termini di versamento delle somme in carico all'Agente di riscossione prorogandoli ulteriormente, rispetto a quanto disposto con il Decreto Cura Italia. In particolare: i) è sospesa, fino al 31 agosto 2020, l'attività di notifica di atti di accertamento e cartelle¹⁴; ii) ai sensi del nuovo co. 2-ter, il numero di mancanti pagamenti, anche non consecutivi, necessari alla decadenza dei piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020 (o il cui provvedimento di accoglimento sia emesso entro il 31 agosto 2020) è incrementato da cinque a dieci¹⁵; iii) il versamento delle rate relative alle misure della cosiddetta "Pace fiscale" (la "Rottamazione-ter" ex d.l. 119/2018 e il "Saldo e stralcio" ex l. 145/2018), in scadenza nel 2020, potrà essere effettuato in un'unica soluzione, tassativamente entro il 10 dicembre 2020¹⁶; iv) relativamente agli istituti di cui ai punti precedenti, è possibile ottenere una nuova dilazione del pagamento anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2019, l'agevolazione sia divenuta inefficace per mancato versamento di quanto dovuto. Questa è una novità rilevante rispetto alla normativa precedente¹⁷, la quale precludeva la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle definizioni agevolate della "Pace fiscale" per i quali il contribuente non avesse poi provveduto al pagamento.

¹⁴ Si veda in proposito il nostro *memorandum* sul Decreto Cura Italia, disponibile nella sezione *Knowledge Sharing* del sito internet www.danovi.com.

¹⁵ Si ritiene opportuno precisare che, al termine del periodo considerato, per le richieste di rateazione presentate a far data dal 1° settembre 2020 e fatte salve eventuali future modifiche apportate alla disciplina da parte del legislatore, torna nuovamente applicabile il regime ordinario di decadenza di cui all'art. 19, co. 3 del d.P.R. 602/1973 relativo alle dilazioni di pagamento dei debiti affidati all'agente della riscossione.

¹⁶ Il termine "tassativamente" è utilizzato per sottolineare la sospensione della prevista tolleranza di cinque giorni di cui all'art. 3, co. 14-bis, d.l. 119/2018 convertito in l. 136/18. I pagamenti pervenuti successivamente al 10 dicembre 2020 saranno meramente riconosciuti come acconti sulle somme complessivamente dovute poiché la misura agevolativa oggetto dell'articolo in commento non si sarà perfezionata.

¹⁷ Art. 3, co. 13, lett. a), del d.l. 119/2018 conv. l. 136/18.

PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI (ART. 157)

Con la finalità di consentire la notifica di atti impositivi in un più ampio lasso di tempo rispetto ai termini ordinari, l'articolo in esame dispone che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza per la notifica scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020¹⁸, sono:

- emessi entro il 31 dicembre 2020; e
- devono essere notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021¹⁹.

Tuttavia, la disposizione non si estende alla notifica di atti caratterizzati da indifferibilità ed urgenza, come nel caso di contestazioni di frodi fiscali, che pertanto possono essere notificati anche prima.

La norma si applica espressamente anche ai seguenti atti:

- gli avvisi bonari di cui agli artt. 36-*bis* e 36-*ter* d.P.R. 600/1973;
- gli inviti all'adempimento di cui all'art. 21-*bis* l. 78/2010;
- gli atti di accertamento relativi al bollo di cui all'art.5 d.l. 953/1982;
- gli atti di accertamento relativi al superbollo di cui all'art. 23, co. 21, d.l. 98/2011;
- gli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 d.P.R. 641/1972.

La proroga dei termini di decadenza è inoltre prevista per la notifica delle cartelle di pagamento relative:

- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione automatica *ex* artt. 36-*bis* d.P.R. 600/1973 e 54-*bis* d.P.R. 633/1972;

¹⁸ I termini di decadenza sono calcolati **senza** tener conto del periodo di sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020, di cui all'art. 67, co. 1 del d.l. 18/2020.

¹⁹ Si precisa che la disposizione non viene estesa agli atti i cui termini di decadenza scadono successivamente al 31.12.2020 che, pertanto, potranno essere oggetto di notifica anche nel 2020.

- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del TUIR;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale *ex art. 36-ter* d.P.R. 600/1973.

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini e notificati nel 2021, non sono dovuti, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

INTERVENTI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (ART. 264)

RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI DI CARATTERE BUROCRATICO

Il Decreto Rilancio ha introdotto alcune disposizioni, valide dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, allo scopo di garantire la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nonché la rimozione di ostacoli burocratici per i cittadini e le imprese in relazione all'emergenza Covid-19. In particolare, sono state previste le seguenti misure:

- ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni e altri atti emessi dalla Pubblica Amministrazione in tutti i procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

In deroga alla normativa di riferimento vigente nonché in deroga ai limiti previsti da eventuale normativa di settore²⁰, tutti gli atti che attestino requisiti soggettivi ed oggettivi da allegare all'istanza del cittadino o dell'impresa sono liberi da forme²¹ e, pertanto, sono anche esenti da imposta di bollo;

²⁰ Salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011).

²¹ Per tale motivo, è stato stabilito un incremento dei controlli *ex post* e un innalzamento della sanzione penale nel caso di dichiarazioni mendaci.

- revoca dei provvedimenti che abbiano ad oggetto erogazioni di denaro, di cui al punto precedente, ammessa solo in caso di **eccezionali** ragioni di interesse pubblico sopravvenute²²;
- riduzione dei tempi dell'autotutela della Pubblica Amministrazione. I provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-*octies* l. n. 241/1990²³ adottati in relazione all'emergenza Covid-19 possono essere annullati d'ufficio entro il termine di 3 mesi (e non i 18 mesi ordinari)²⁴. Il termine inizia a decorrere dall'adozione del provvedimento espresso o dalla formazione del silenzio assenso. Evidente come tale norma dovrebbe garantire una maggiore speditezza nei procedimenti di revisione ma potrebbe rivelarsi invece sfavorevole al cittadino qualora la Pubblica Amministrazione non riuscisse a istruire il procedimento e valutare gli argomenti eventualmente sottoposti dal cittadino nel termine ridotto, costringendo il cittadino a impugnare il provvedimento ritenuto illegittimo;
- termine di tre mesi per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 19, co. 4, l. n. 241/1990²⁵ qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione di cui agli artt. 19 ss. della medesima legge (SCIA). Il termine inizia a decorrere dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 19, co. 3, l. n. 241/1990 cioè decorso il termine di sessanta giorni per agire in via inibitoria;

²² Di norma, invece, la revoca è prevista per “*sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario*”.

²³ Il comma 1 stabilisce che “*è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza*”.

²⁴ Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali.

²⁵ Si tratta di motivati provvedimenti che riguardano il divieto di prosecuzione dell'attività di rimozione degli eventuali effetti dannosi derivanti dalla stessa.

- adozione del provvedimento conclusivo da parte del responsabile del procedimento entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso²⁶;
- liberalizzazione degli interventi, anche edilizi, che si rendono necessari nella fase di ripartenza successiva al lockdown per contenere la diffusione del virus, e comunque ammessi nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio²⁷.

DIVIETO DI RICHIEDERE DOCUMENTI GIÀ IN POSSESSO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sempre al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa economica, il Decreto ha introdotto disposizioni di attuazione a principi che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso, stabilendo inoltre che:

- nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione;
- è nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.
- le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, anche successivamente all'erogazione dei benefici per i quali sono rese le dichiarazioni;
- la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza;

²⁶ Precisazione esplicita in quanto nella prassi capita di frequente che la formazione del silenzio non "sblocchi" il procedimento ma si attende comunque l'assunzione di un atto da parte dell'amministrazione coinvolta.

²⁷ L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, deve essere richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è consentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda.

- la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale²⁸ nonché dalle leggi speciali in materia non solo di dichiarazioni mendaci ma anche di atti falsi rilasciati alle pubbliche amministrazioni è aumentata da un terzo alla metà.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 103 DECRETO CURA ITALIA IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA (ART. 81)

L'art. 81 del Decreto Rilancio, modificando l'art. 103, co. 2, primo periodo del Decreto Cura Italia, ha stabilito che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservi validità fino al 15 giugno 2020.

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Studio Danovi Professionisti Associati

²⁸ In particolare, il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri ai sensi dell'art. 495 c.p. è punito dal legislatore con la reclusione da 1 a 6 anni.